

Regione Veneto

Provincia di Treviso

Comune di Spresiano

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI  
VARIANTE SOSTANZIALE

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**C03**

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Data: Giugno 2018

Cod.: 1628/2

Committente



MOSOLE S.p.A.  
Breda di Piave (TV)


**Mosole S.p.A.**

Via Molinetto, 47 - Saletto di Breda di Piave (TV)  
Tel. +39 0422 6895 - Fax + 39 0422 686116 - e-mail: info@mosole.it



**Studio Tecnico Conte & Pegorer**  
ingegneria civile e ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO  
e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it  
tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01



## INDICE

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>PREMESSA .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) (1991).....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1       | ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....   | 4         |
| 2.2       | ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE .....  | 6         |
| 2.3       | CONCLUSIONI .....  | 7         |
| <b>3</b>  | <b>PIANO D'AREA MEDIO CORSO DEL PIAVE (P.A.M.C.P.).....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>4</b>  | <b>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) .....</b>  | <b>10</b> |
| 4.1       | ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....   | 11        |
| 4.2       | ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE .....   | 15        |
| 4.3       | CONCLUSIONI .....  | 15        |
| <b>5</b>  | <b>PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>6</b>  | <b>PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) .....</b>  | <b>18</b> |
| 6.1       | ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....   | 18        |
| 6.2       | ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE .....   | 21        |
| 6.3       | CONCLUSIONI .....  | 21        |
| <b>7</b>  | <b>PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE (P.R.R.A.) .....</b>   | <b>22</b> |
| 7.1       | ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....   | 22        |
| 7.2       | ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE .....  | 23        |
| 7.3       | CONCLUSIONI .....  | 23        |
| <b>8</b>  | <b>PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.).....</b>   | <b>24</b> |
| 8.1       | ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....   | 24        |
| 8.2       | ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE .....  | 25        |
| 8.3       | CONCLUSIONI .....  | 28        |
| 8.3.1     | <i>Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Veneto Orientale – Piano d'ambito (P.A.) .....</i>  | <i>29</i> |
| <b>9</b>  | <b>SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.).....</b>   | <b>31</b> |
| <b>10</b> | <b>PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.).....</b>  | <b>34</b> |
| 10.1      | ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....   | 34        |
| 10.2      | ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE .....  | 35        |
| 10.3      | CONCLUSIONI .....  | 36        |
| <b>11</b> | <b>PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.) .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>12</b> | <b>LA CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>13</b> | <b>PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2007/2012.....</b>  | <b>41</b> |
| <b>14</b> | <b>PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI .....</b>  | <b>43</b> |
| 14.1      | CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .....                                      | 45        |
| 14.1.1    | <i>Descrizione dei criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento .....</i> | <i>46</i> |
| 14.1.1.1  | <i>Vincolo paesaggistico.....</i>  | <i>46</i> |
| 14.1.1.2  | <i>Pericolosità idrogeologica .....</i>  | <i>48</i> |
| 14.1.1.3  | <i>Vincolo storico ed archeologico .....</i>   | <i>51</i> |
| 14.1.1.4  | <i>Vincolo ambientale.....</i>   | <i>52</i> |
| 14.1.1.5  | <i>Protezione delle risorse idriche .....</i>  | <i>54</i> |
| 14.1.1.6  | <i>Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità .....</i>   | <i>59</i> |
| 14.1.1.7  | <i>Altri vincoli ed elementi da considerare.....</i>   | <i>61</i> |
| 14.1.2    | <i>Localizzazione per particolari categorie di impianti .....</i>  | <i>68</i> |
| 14.2      | CONCLUSIONI.....   | 68        |
| <b>15</b> | <b>PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.) .....</b>   | <b>69</b> |
| <b>16</b> | <b>LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3: "NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI" .....</b>   | <b>72</b> |
| <b>17</b> | <b>ALTRI VINCOLI .....</b>   | <b>73</b> |
| <b>18</b> | <b>CONCLUSIONI .....</b>   | <b>74</b> |

## **1 PREMESSA**

Il Quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Sono di seguito analizzati i principali piani territoriali che interessano il sito ed individuati i vincoli, le tutele e le prescrizioni che insistono sull'area, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dell'opera in progetto.

## **2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) (1991)**

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (1991) costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione regionale, in conformità con le indicazioni della programmazione socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo). Esso è lo strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici del Veneto.

Il P.T.R.C. ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare questo strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.

Il P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23 dicembre 1986, e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).

Il nuovo P.T.R.C. non è ancora stato approvato dalla Regione Veneto e, quindi, persiste il valore giuridico del P.T.R.C. del 1991.

### **2.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI**

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto.

- TAVOLA 1: “DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI”.

◇ Fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12 N. di A.)

Le Norme di Attuazione all'articolo 12 “*Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche*”, attuando il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) inseriscono la fascia di ricarica degli acquiferi tra le aree a più elevata vulnerabilità ambientale ed indicano che in quest'area “è vietato

*l'insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia prevista la possibilità di idoneo trattamento”, inoltre “è fatto divieto di scaricare direttamente anche le acque di raffreddamento nel sottosuolo e nelle falde acquifere.”*

L'intervento in progetto prevede la modifica dell'attuale gestione delle acque con la realizzazione di un impianto di trattamento ed un impianto di evapotraspirazione per lo smaltimento delle acque depurate. Non è attuato alcun scarico sul suolo o su corpo idrico superficiale.

- TAVOLA 2: “AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 3: “INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO”

◇ Ambiti con compromessa integrità (art. 23 N. di A.)

L'art. 23 “*Direttive per il territorio agricolo.*” delle Norme Tecniche di Attuazione riporta “*Per gli “ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo”, le politiche urbanistico ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.*

*Debbono essere predisposti piani di settore riguardanti forme di riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il riuso dell'edilizia rurale.”*

Il sito rientra in un ambito di cava che ha già perso l'attitudine alla pratica agricola.

- TAVOLA 4: “SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO E ARCHEOLOGICO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 5: “AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI MASSIMA TUTELA PAESAGGISTICA”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 6: “SCHEMA DELLA VIABILITÀ PRIMARIA - ITINERARI REGIONALI ED INTERREGIONALI”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 7: “SISTEMA INSEDIATIVO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 8: “ARTICOLAZIONE DEL PIANO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 9: “AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA”

(elenco dettagliato delle aree sotto tutela)

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 10: “VALENZE STORICO, CULTURALI E PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

## **2.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE**

L'art. 51 “Valutazione di Impatto Ambientale.” delle Norme Tecniche di Attuazione specifica: *“Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla vigente legislazione le località sottoelencate sono da considerare:*

### *1. Zone ad alto rischio:*

- *le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto in atto e/o potenziale;*
- *le aree costiere soggette ad erosione;*
- *le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di erosione;*
- *le aree soggette a rischio sismico;*
- *la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;*
- *le aree indiziate dalla presenza di risorse idrotermali.*

Il sito ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi. L'intervento attua la gestione delle acque come richiesto dal PTA. Gli accorgimenti tecnici attuati scongiurano la possibilità di contaminazione delle acque sotterranee..

Si tratta, come citato, di una prescrizione per gli Studi di Impatto Ambientale. Da notare che il Piano di Tutela delle Acque, redatto in periodo successivo al P.T.R.C., prende in considerazione le *zone di protezione*, intese come *aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura*, dettando specifiche prescrizioni.

### **2.3 CONCLUSIONI**

Dall'analisi delle tavole grafiche non emergono indicazioni rilevanti; l'area d'intervento non rientra in ambiti naturalistici – ambientali e paesaggistici di livello regionale (tavola 2) e ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica (tavola 5).

Dall'esame effettuato si evidenzia, inoltre, la funzione di indirizzo del P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

### **3 PIANO D'AREA MEDIO CORSO DEL PIAVE (P.A.M.C.P.)**

Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, per ambiti determinati che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione".

Esso definisce gli indirizzi del P.T.R.C. attraverso direttive e prescrizioni più precise per gli aspetti legati sia allo sviluppo urbano, sia alla tutela e valorizzazione dei caratteri ambientali dei luoghi. I contenuti del Piano di Area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l'automatico adeguamento, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.

Il P.T.R.C. individua i seguenti Piano d'Area:

- ALTOPIANO TONEZZA-FIORENTINI
- AURONZO-MISURINA
- COMELICO-OST TIROL
- DELTA DEL PO
- FONTANE BIANCHE
- MASSICCIO DEL GRAPPA
- MONTELLO
- MONTI BERICI
- PALAV
- PALUDE DEL BRUSA'
- QUADRANTE EUROPA
- PREALPI VITTORIESI E ALTA MARCA
- VALLI DEL BIOIS E DI GARES
- MEDIO CORSO DEL PIAVE
- GARDA – BALDO
- PIANURE E VALLI GRANDI VERONESI
- ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
- AREA DEL SANDONATESE
- PALALVO

- CORRIDOIO METROPOLITANO VENEZIA-PADOVA

Non tutti i Piani d'Area sono stati approvati, alcuni sono stati solo adottati, altri sono in corso di redazione ed alcuni Piani d'Area approvati hanno subito, inoltre, varianti.

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave (P.A.M.C.P.) è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010 e depositato, per il periodo di 120 giorni, in attesa delle osservazioni. Tale termine è scaduto non si è ancora conclusa la successiva fase che porterà all'approvazione definitiva del piano.

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAVOLA 1: SISTEMA DELLE FRAGILITÀ

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2: SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO - NATURALISTICHE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 3: IL PIAVE TRA LE COLLINE E LA PIANURA

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

## **4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Il piano, tramite il metodo della concertazione e del confronto con gli attori locali sui principi e sui contenuti, a partire dal Documento Preliminare, diventa strumento di indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale. La legge prevede che la Giunta Provinciale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione, elabori il Documento Preliminare che contiene obiettivi generali e scelte strategiche del piano e che viene poi trasmesso per ulteriori eventuali contributi ai soggetti interessati (tra cui la Regione, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Parco, le amministrazioni e le associazioni che curano interessi pubblici e privati).

Nel frattempo, la struttura provinciale elabora e predispone il Piano, secondo le indicazioni programmatiche del Documento Preliminare. Al termine della fase di confronto sul Documento Preliminare il Consiglio Provinciale adotta il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Segue il periodo di deposito e della presa visione del piano da parte dei cittadini per la formulazione di eventuali osservazioni. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, il Piano viene inoltrato alla regione del Veneto con le controdeduzioni assunte dalla Provincia. La Regione del Veneto procede quindi all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il 30 giugno 2008 è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale di Treviso n. 25/66401 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che conclude il percorso progettuale, di confronto e concertazione avviato con il "Documento Preliminare" nel 2005 e proseguito con il "Progetto Preliminare" e il "Documento di Piano".

Il P.T.C.P. è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta Regionale del 23 marzo 2010, n. 1137. L'approvazione ha comportato un successivo aggiornamento degli elaborati.

Con l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da parte della Regione, la Provincia di Treviso assume di fatto le competenze relative all'Urbanistica. In pratica, la Provincia avrà il compito di approvare i Piani di Assetto del Territorio, P.A.T. e P.A.T.I. comunali, oltre che le varianti ai P.R.G. ancora in itinere e, più in generale, la gestione in materia di "governo del territorio".

#### 4.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAVOLA 1.1: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREE SOGGETTE A TUTELA"
  - ◇ Vincolo sismico di cui all'O.P.C.M. 3274/2003: Livelli di sismicità in Provincia di Treviso: 3° livello

Il progetto non prevede la realizzazione di fabbricati o la realizzazione di strutture con particolare sviluppo verticale.

- TAVOLA 1.2: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE"
  - ◇ Pianificazione di livello superiore: perimetro piani d'area approvati e/o adottati
  - ◇ Pianificazione di livello superiore: medio corso del Piave (descritto nel capitolo precedente)

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 1.3: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREE NATURALISTICHE PROTETTE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 1.4: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VINCOLI MILITARI E INFRASTRUTTURALI"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2.1: “CARTA DELLE FRAGILITÀ – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO E FRAGILITÀ AMBIENTALE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2.2: “CARTA DELLE FRAGILITÀ – AREE SOGGETTE AD ATTIVITÀ ANTROPICHE”

◇ Attività antropiche: Cave attive

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 2.3: “CARTA DELLE FRAGILITÀ – RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2.4: “CARTA DELLE FRAGILITÀ – CARTA DELLE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO”

◇ Agrocentaurio: Agro-centaurio

Il progetto interviene in una cava, ossia entro un'area che è già stata oggetto di interventi antropici.

- TAVOLA 2.5: “CARTA DELLE FRAGILITÀ – FASCE FILTRO”

◇ Bacini idrografici: Sile

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 3.1: “SISTEMA AMBIENTALE NATURALE – CARTE DELLE RETI ECOLOGICHE”

◇ Ambiti ed elementi di interesse naturalistico – ambientale: Cave attive

◇ Altre componenti: Reti ecologiche – elementi: Area di connessione naturalistica – Fascia tampone

L'art. 38 - "*Direttive per la tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica*" non riporta indicazioni che possano riguardare il progetto avanzato. Per le fasce tampone le norme tecniche riportano prescrizioni nell'art 40 "*Prescrizioni di tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle*

aree di potenziale completamento della rete ecologica" relativamente alla necessità o meno di redigere la VINCA:

Art. 40 "In questi ambiti i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e ZPS ai sensi della normativa statale e regionale in materia; nelle aree distanti da quest'ultime ma prossime a corridoi ecologici e /o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi."

Il sito ricade lontano da SIC e ZPS e si rimanda alla relazione tecnica esplicativa nell'ambito della procedura di VINCA in allegato.

- TAVOLA 3.2: "SISTEMA AMBIENTALE NATURALE – LIVELLI DI IDONEITÀ FAUNISTICA"

- ◊ Livelli di idoneità faunistica: Nullo (0 - 15)

Le Norme Tecniche specificano:

Art. 38 "iv. idoneità molto bassa: si deve incentivare la riqualificazione del livello"

Con l'attuazione del piano di ripristino ambientale della cava si assolverà alla direttiva citata.

- TAVOLA 4.1: "SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE"

- ◊ Viabilità di piano: Area critica per la viabilità

Le Norme Tecniche specificano:

Art. 26 "L'area critica per la viabilità" evidenzia situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati garantendo comunque il coinvolgimento delle rispettive cittadinanze e delle loro forme associative."

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 4.2: "SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE – CARTA DEI CENTRI STORICI"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.3: “SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE – CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.4: “SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE – CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.5: “SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE – MOBILITÀ SOSTENIBILE – AMBITI URBANO RURALE”

◇ Rete ecologiche: Fascia tampone

Si rimanda a quanto già specificato riguardo alla tavola 3.1.

- TAVOLA 4.6: “SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE – PERCORSI TURISTICI INDIVIDUATI NEL PIANO TERRITORIALE TURISTICO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.7: “SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE – LA GRANDE TREVISO – IL SISTEMA DEI PARCHI”

◇ Progetto della grande Treviso: Reti Ecologiche: Area di connessione naturalistica – fascia tampone

◇ Progetto della grande Treviso: Altre componenti: Cave attive

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 5.1: “SISTEMA DEL PAESAGGIO – CARTA GEOMORFOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO E UNITÀ DI PAESAGGIO”

◇ Area a pericolosità: Cave

◇ Unità geomorfologiche: Piave di Nervesa (alta pianura)

Cartografia sismica della Provincia di Treviso – Mappa della Vs 30:

- ◇ Campo di velocità delle onde S nei primi 30 metri di profondità: 551 – 600 m/s

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

## **4.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE**

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni per la tipologia di intervento in progetto.

## **4.3 CONCLUSIONI**

Il P.T.C.P. non riporta vincoli o prescrizioni che possono precludere la realizzazione del progetto.

## 5 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942, è lo strumento che disciplina l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo in generale del territorio comunale. La disciplina del P.R.G. considera la totalità del territorio comunale ed indica essenzialmente:

- la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
- la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- le norme per l'attuazione del "Piano".

Nel Veneto, la disciplina di riferimento per i Piani Regolatori Generali è costituita dalla Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

L'entrata in vigore della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio*" comporta la graduale sostituzione dei Piani Regolatori Generali con i Piani di Assetto Territoriale (P.A.T.) o i Piani di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) e con i Piani degli Interventi (P.I.).

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune di Spresiano è stato adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23 aprile 2004 nr. 11, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2017.

Dal punto di vista urbanistico è vigente il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), mentre al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), in quanto adottato, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 nr. 11. Il P.R.G. non ha ancora assunto il ruolo di primo Piano degli Interventi, ai sensi del comma 5 bis dell'Art. 48 "*Disposizioni transitorie*" della L.R. 11/04, in quanto il P.A.T., come citato, è solo adottato e non ancora approvato.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del comune di Spresiano è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1138 del 20 aprile 1974, successivamente modificato.

Nell'elaborato grafico principale allegato al P.R.G., l'area d'intervento è classificata come segue:

◇ ZTO E1 Zone agricole

L'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce la Sottozona "E/1" come *"Zone di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva e di particolare interesse ambientale."*

*In tali zone "Sono comunque escluse le cave ed industrie estrattive, le discariche, i depositi di materiali non previsti dai Piani di settore , non espressamente autorizzati dagli Enti pubblici competenti in materia e non espressamente recepiti dal Consiglio Comunale con apposita Deliberazione."*

Seguono gli standard urbanistici per le nuove edificazioni.

◇ Zona soggetta a piano di recupero ambientale (A)

Nell'art Art. 57 bis "AMBITI DI PARTICOLARE TUTELA" si cita *" Il PRG individua ambiti di territorio comunale che per la rilevanza delle attività' esistenti e del tipo di ambiente sono assoggettati ad una particolare tutela. All'interno di queste zone ogni e qualsiasi intervento trasformativo, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o attinenti alla conduzione della attività agricola anche specializzata, oltre ad essere assoggettato alle norme specifiche della zona di inserimento, deve essere finalizzato alla minimizzazione dell'impatto trasformativo dell'esistente.*

*Vale per gli ambiti così individuati l'obbligo di preventiva approvazione di un progetto di impatto ambientale, redatto ai sensi art.1 punto 4 della L. R. 33/1985 da approvarsi in Consiglio Comunale.*

Il progetto prevede la realizzazione di strutture che saranno dismesse una volta terminata l'attività di cava. La presente procedura di V.I.A. valuta appositamente gli impatti prodotti dall'impianto sull'ambiente.

## 6 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione, disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio*”, che traccia “*le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale*” (comma 2, art. 12 L.R. 11/04).

Il procedimento di formazione del P.A.T. si compone delle seguenti fasi:

- redazione del Documento preliminare;
- concertazione;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- trasmissione del piano adottato alla Provincia con le controdeduzioni;
- approvazione.

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune di Spresiano è stato adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23 aprile 2004 nr. 11, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2017.

Dal punto di vista urbanistico è vigente il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), mentre al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), in quanto adottato, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 nr. 11.

### 6.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
  - ◇ Vincoli - Vincolo Sismico – Zona 3 Intero territorio comunale O.P.C.M. 3519/2006 – D.M. 14.01.2008 – Art. 10

Il progetto non prevede la nuova edificazione e non modifica la morfologia dei luoghi.

- ◇ Pianificazione di livello superiore – Piano di Area vigente (Medio Corso del Piave) – Art. 27

Si rimanda alla sezione precedente, capitolo 3, che tratta in dettaglio il Piano d'area citato.

- ◇ Elementi generatori di vincolo – Fasce di rispetto – Cave/Limite di concessione – Art. 22

L'art. 22 riporta i rapporti fra le attività estrattive e la nuova edificazione e richiama le prescrizioni per le attività di cava.

Il progetto non prevede la nuova edificazione e non interviene sul progetto di cava autorizzato.

- TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI

Nessuna indicazione per il sito in oggetto

- TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ

- ◇ Area soggette a dissesto idrogeologico – Area soggetta a erosione – Art. 34

L'art. 34 fra le prescrizioni cita:

*“2) Nelle aree di cava con scarpate soggette ad erosione e in quelle del Fiume Piave, andrà attivato un programma di monitoraggio dei fenomeni descritti che possono creare un rischio per l'uomo e rilevante per l'ambiente. Qualsiasi intervento da realizzare in questi siti, dovrà essere preceduto da una relazione geologica e idrogeologica che accerti il rischio e la fattibilità dell'opera.”*

Si tratta di una prescrizione di fatto indirizzata all'attività di cava. Il progetto non interviene sulla morfologia dei luoghi.

- TAV. 4.1: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

- ◇ Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO (definizione del contesto) - Art. 2 – ATO n. 6

L'art. 2 riporta i principi generali per attuare gli obiettivi degli ATO.

L'ATO individuato è il nr. 6: “*Rurale Ovest*” che detta norme sull'edificazione e tutela come di seguito riportato ai commi 5 e 6:

*“5. Vanno tutelati, salvaguardati e conservati gli elementi lineari, areali, parchi aree verdi e giardini storici, individuati quali invarianti paesaggistico-ambientali oppure costituenti la*

*Rete Ecologica. Fino all'approvazione del PI sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive che prevedano l'impianto di specie autoctone.*

*6. Vanno tutelati i corridoi ecologici, punti e percorsi di permeabilità faunistica dalla realizzazione di edifici, manufatti ed opere che inibiscano il transito della fauna terricola, recependo le indicazioni relative alla Rete Ecologica contenute nelle presenti norme."*

Il progetto interviene in un ambito significativamente modificato dall'attività umana. Allo stato attuale non vi sono elementi di pregio dal punto di vista faunistico e floristico. Gli obiettivi prefissati dalla norma saranno raggiunti con il ripristino ambientale del sito completato con la conclusione dell'attività estrattiva, previsto dal progetto autorizzato che il progetto in questione non modifica.

◇ Azioni strategiche – Aree rurali ad elevata frammentazione – Art. 64

L'art. 64 richiama, fra le prescrizioni, le norme di tutela del paesaggio agricolo del P.R.G. già considerato nella sezione precedente (capitolo 5) e le norme relative all'edificazione, non prevista nel progetto in questione.

◇ Azioni strategiche – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi – Art. 72

L'art. 72 non riporta prescrizioni. Gli obiettivi saranno raggiunti con il ripristino ambientale del contesto di cava che sarà completato con l'esaurimento dell'attività di cava.

• TAV. 4.2: CARTA DELLA RETE ECOLOGICA E MOBILITÀ LENTA

◇ Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO (definizione del contesto) - Art. 2 – ATO n. 6

Già trattato.

◇ Reti ecologiche di PTCP – Area di connessione naturalistica (fascia tampone) – Art. 66

Il progetto interviene in un contesto in cui è già attiva l'azione dell'uomo che ha modificato in modo sostanziale l'aspetto del territorio. Il nuovo intervento ha, di fatto, carattere temporaneo in quanto collegato alla durata dell'attività di cava e ricade in un'area in cui è assente il sistema faunistico e floristico. Il progetto non modifica il previsto ripristino ambientale del progetto di cava vigente.

Per l'istanza in oggetto non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017.

È allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale con relativa relazione che dimostra le motivazioni per cui non è predisposta la Valutazione di INCidenza Ambientale.

◇ Reti ecologiche di PTCP – Corridoi ecologici di progetto – Art. 66

Valgono le considerazioni effettuate al punto precedente.

◇ Reti ecologiche di PTCP - Ambito di escavazione (verde di riqualificazione funzionale) – Art. 22

Articolo già esaminato con l'analisi della Tavola "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE"

## **6.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE**

Le norme non riportano ulteriori indicazioni per la tipologia di progetto in questione.

## **6.3 CONCLUSIONI**

Il P.A.T. del comune di Spresiano, allo stato attuale solo adottato, non riporta vincoli o rilevanti prescrizioni che possono impedire la realizzazione del progetto.

Si fa presente che l'intervento non entra in merito agli obiettivi del progetto autorizzato di ricomposizione ambientale della cava.

## 7 PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE (P.R.R.A.)

Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A. disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. In esso è descritto un regolamento tipo di fognatura che l'ente di gestione (il Comune, il Consorzio o la Comunità montana) deve utilizzare per disciplinare gli scarichi nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Il P.R.R.A. è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 1° settembre 1989, n. 962. Successivamente, nell'arco di tempo compreso fra il 1991 ed il 2006, è stato oggetto di Varianti per esigenze localistiche.

L'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, avvenuta con Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 107 del 5 novembre 2009, ha comportato l'abrogazione, ai sensi dell'art. 19 del piano stesso, delle seguenti parti:

- “a) le norme di attuazione;*
- b) le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;*
- c) le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;*
- d) il regolamento tipo di fognatura;*
- e) la guida tecnica.”*

Gli elaborati grafici allegati al Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A mantengono il valore giuridico (essi sono soggetti ad aggiornamento, ai sensi dell'art. 19, entro due anni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del P.T.A.) e sono pertanto esaminati.

### 7.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAVOLA 1: “INQUADRAMENTO GENERALE”
  - ◇ Fascia della ricarica degli acquiferi.

- TAVOLA 2.1: “AREE TRIBUTARIE AI PRINCIPALI CORPI IDRICI”
  - ◇ Aree tributarie non precisamente delimitabili (tra Sile e Piave)
  - ◇ Fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi
- TAVOLA 3.1: “ELEMENTI DI CONDIZIONAMENTO DELLE SCELTE DI PIANO”
  - ◇ Fascia della ricarica degli acquiferi.
  - ◇ Area ad alta densità insediativa
- TAVOLA 3.2: “VINCOLI MAGGIORI DERIVANTI DALLO STATO DI FATTO DELLE OPERE FOGNARIE”
  - ◇ Impianti di depurazione esistenti di potenzialità superiore a 10.000 ab. eq.: 20.000 ÷ 60.000.
- TAVOLA 4: “ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO”
  - ◇ Fascia della ricarica.
- TAVOLA 5: “AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE”
  - ◇ TV 3 “Treviso”
- TAVOLA 6: “INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLE AREE AD ALTA VULNERABILITÀ”
  - ◇ Fascia di ricarica degli acquiferi.

## **7.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE**

Le Norme di Attuazione, come citato nell’art. 19 delle Norme del P.T.A., sono decadute e non sono, quindi, esaminate.

## **7.3 CONCLUSIONI**

Il P.R.R.A. non evidenzia condizioni che precludano l’esecuzione dell’opera.

## 8 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

La Regione ha adottato il P.T.A. con DGR n. 4453 del 29/12/2004. Il P.T.A. è stato approvato definitivamente dal Consiglio del Veneto con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107.

La Regione Veneto, con D.G.R. del 27.01.2011, n. 80, ha approvato le Linee Guida applicative alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, è stato approvato il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante di tutte le modifiche alle norme apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Ulteriori modifiche e chiarimenti agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione sono state prodotte successivamente.

### 8.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV 01: CARTA DEI CORPI IDRICI E DEI BACINI IDROGRAFICI

- ◇ Bacino idrografico: R002 – Sile – Regionali

Il fiume più prossimo, inserito fra i corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Piave, situato a 1,9 km a Nord Est.

Il fiume più prossimo, inserito tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Piavesella, situato a 460 m ad Ovest.

- TAV 19: CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA

Grado di vulnerabilità A (Alto) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compreso tra 50 – 70 (range 0 – 100).

- TAV. 20: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
  - ◇ Zone vulnerabili: Alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003)
- TAV. 36: ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO
  - ◇ Zone omogenee di protezione: Zona della ricarica
- TAV. 37: CARTA DELLE AREE SENSIBILI
  - ◇ Bacino scolante nel mare Adriatico

Gli scarichi dell'impianto non recapitano in corpi idrici individuati quali aree sensibili.

Il sito non ricade in area sensibile

## **8.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE**

L'art. 15 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" descrive le procedure per la definizione delle aree da vincolare per la salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano.

L'iter prevede, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, l'emanazione da parte della Giunta Regionale di specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree citate.

Entro un anno dall'approvazione delle direttive tecniche le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio.

L'iter descritto, allo stato attuale, non è ancora compiuto. Valgono, quindi, le indicazioni riportate al comma 4:

*“4 Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.”*

Il sito in oggetto non rientra nella zona di rispetto citata.

Il comma 6 cita: *“Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”. All'interno di tali aree, fino all'approvazione del Piano regionale dell'attività di cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono consentite le attività estrattive previste dal PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno (...).”*

Il comune di Spresiano non rientra nelle tabelle citate dal comma.

I comuni citati nelle tabelle sono evidenziati nella figura seguente, estratta dagli “indirizzi di Piano”, con indicato il sito d'intervento (cerchio rosso).



Il comune di Spresiano, come citato, non rientra nella zona di protezione.

L'art. 39 "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio" detta precise indicazioni sulla gestione delle acque di dilavamento della superfici scoperte facenti parte delle tipologie di insediamento rientranti nell'Allegato F delle NTA.

I commi 1 e 2 identificano le situazioni dove è necessario il trattamento dell'intero volume di acqua raccolta nelle superfici pavimentate, mentre i commi 3 e 4 prendono in

considerazione i casi cui è sufficiente il trattamento della prima pioggia e la sua modalità di gestione.

Il comma 5 precisa le situazioni in cui è possibile lo scarico diretto, salvo specifiche prescrizioni, su corpo idrico superficiale o sul suolo.

L'impianto in oggetto corrisponde alla seguente categoria riportata nell'Allegato F:

*6. Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti.*

L'impianto in oggetto rientra fra i casi previsti dal comma 1 in cui il dilavamento di eventuali contaminanti non si può ritenere esaurito con le acque di prima pioggia e, di conseguenza, vanno trattate tutte le acque. Tale indicazione riguarda la piazzola dove è operato lo stoccaggio e la lavorazione per la selezione e riduzione volumetrica dei rifiuti.

Il progetto prevede per tale piazzola un sistema di gestione delle acque meteoriche che recepisce le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto proponendo un sistema che sottopone a trattamento l'intero volume di acque di dilavamento delle piazzole di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti.

Per limitare i volumi da smaltire, il sistema prevede il ricircolo con immissione nella piazzola, tramite impianto di nebulizzazione, delle acque in uscita dal trattamento. Le acque in eccesso saranno smaltite tramite impianto di evapotraspirazione.

### **8.3 CONCLUSIONI**

Il P.T.A. non evidenzia vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del progetto.

Il progetto si attiene alle indicazioni riguardanti la gestione delle acque superficiali riportate all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione.

### **8.3.1 Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Veneto Orientale – Piano d'ambito (P.A.)**

Al fine di dare pratica attuazione a livello regionale dei principi della L. 36/94, la Regione ha approvato la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, relativa all'Istituzione dei Servizi Idrici Integrati. Con questa legge regionale, avuto riguardo alle realtà territoriali, idrografiche e politico-amministrative della nostra regione nonché agli obiettivi di fondo proposti dalla stessa L. 36/1994 sostanzialmente riassumibili nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio e nell'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione della risorsa, sono stati individuati 8 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) le cui problematiche tecniche riguardanti la depurazione dei reflui industriali ne hanno reso opportuna l'autonoma delimitazione:

- Alto Veneto;
- Veneto Orientale;
- Laguna di Venezia;
- Brenta;
- Bacchiglione;
- Veronese;
- Polesine;
- Valle Del Chiampo.

La programmazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, nell'ambito delle specifiche competenze previste dalla vigente normativa, si articola nei due seguenti strumenti:

- Piano d'ambito (P.A.), previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione (DD.G.R.V. n. 1685 del 16.6.2000 e n. 61 del 19.01.2001).
- Piano stralcio del Piano d'ambito, previsto dall'art. 141 comma 4 della legge 388/2000, che individua gli interventi urgenti da realizzare a breve in materia di fognatura e depurazione, in attesa della predisposizione del Piano d'ambito.

Il Piano d'Ambito è, in particolare, lo strumento fondamentale di programmazione delle opere necessarie al territorio in ambito acquedottistico, fognario, depurativo.

Il sito ricade nell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale il quale si è formalmente costituito in Consorzio con delibera dell'Assemblea in data 11/02/1999. L'A.T.O. "Veneto

Orientale” con l'Assemblea d'Ambito del 19/12/2002 ha individuato i seguenti sei Enti Gestori del servizio idrico integrato: Servizi Idrici della Castellana, A.S.I. S.p.A., Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A., Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., Consorzio intercomunale Alto Trevigiano, Consorzio Schievenin Alto Trevigiano.

Il sito rientra nell'Alto Trevigiano Servizi srl (in sigla ATS), la nuova Società, che gestisce il servizio idrico integrato di 54 Comuni della Destra Piave, con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna.

I Piano d'Ambito dell'AATO Veneto Orientale è stato approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito del 09.03.2004, n.3 e successivamente aggiornato con deliberazione di Assemblea d'Ambito del 25.05.2004 n. 6

La Tavola 5.3 “*Interventi infrastrutturali di acquedotto: carte di sintesi*” riporta le tratte e gli impianti esistenti e di progetto (adduzione, cessione, disinfezione, potabilizzazioni, pozzi, serbatoi, sollevamenti sorgenti).

Esaminando la tavola, non si evidenziano elementi esistenti o di progetto che possono interferire con l'intervento in programma.

I pozzi più prossimi sono ubicati in comune di Spresiano a 1,08 km verso Sud Est, a circa 1,1 km verso Est, ed a 1,65 km verso Sud.

## 9 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.

Un determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE *“Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”*, attraverso l’individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti.

Tali disposizioni sono state recepite dall’Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”* Sono così segnalate le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007, D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008, D.G.R. n. 2816 del 22.09.2009 e D.G.R. n. 2817 del 22.09.2009.

La Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non arrechino danno a tali aree. In particolare, in base all’articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, è necessario garantire l’attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) per stabilire se la realizzazione dei progetti finanziati possa

determinare incidenze significative sui siti NATURA 2000, come stabilito dal D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La Regione Veneto, al fine della semplificare le procedure di attuazione della normativa citata ed, in particolare, della riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi, ha prodotto il DGRV n. 2299 del 9 dicembre 2014 *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”* La nuova norma, in particolare, ha introdotto con l'allegato A una nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti.

A completamento, poi, delle indicazioni contenute nella guida metodologica e al fine di facilitare e assistere i proponenti nella redazione degli studi per la valutazione di incidenza, è stato predisposto l'Allegato B che contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

I successivi allegati contengono: la modulistica necessaria per le procedure di deroga di cui all'art. 6 paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee (Allegato C); l'indicazione dei siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Allegato D) a supporto dei procedimenti amministrativi in capo alle Autorità competenti; il modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza (Allegato E), il modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (Allegato F) e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato G).

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

I siti Natura 2000 più prossimi sono:

- ZPS IT3240023 *“Grave del Piave”* a 1400 m in direzione Nord est;

- SIC IT 3240030 "Grave del Piave, Fiume Soligo, Fosso Negrisia" a 1400 m in direzione Nord Est;

Per l'istanza in oggetto non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017.

È allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale con relativa relazione che dimostra le motivazioni per cui non è predisposta la Valutazione di INCidenza Ambientale.

## 10 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Il Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, si configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consente di far fronte alle problematiche idrogeologiche compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.

La legge 3 agosto 1998, n. 267 *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”* (conversione in Legge del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *“le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ..... che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime”*.

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”* ha ulteriormente perfezionato la procedura di realizzazione del P.A.I.

Il sito ricade nel territorio di competenza del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile è stato approvato Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 giugno 2007, n. 48.

Il Piano è oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 *“Aggiornamenti del Piano”* delle Norme di Attuazione tramite l'emanazione di appositi decreti secretariali in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013.

### 10.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- CARTA DEI LIMITI AMMINISTRATIVI E DELLE COMPETENZE TERRITORIALI

- ◇ Destra Piave

- CARTA DELL'USO DEL SUOLO - CORINE

- ◇ Aree estrattive

- ◇ Sistemi colturali complessi

- CARTA DEI SITI A TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DEGLI ALLAGAMENTI STORICI UNIONE VENETA CONSORZI BONIFICA

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE INONDAZIONI STORICHE EVENTO 1966

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE PERICOLOSITA' STORICHE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE AREE SOGGETTE A SCOLO MECCANICO

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE PERICOLOSITA' IDRAULICHE PER INONDAZIONE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

## **10.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE**

L'art. 9 "*Fascia di tutela idraulica*" delle Norme di Attuazione del P.A.I. istituiscono, "*al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna.*"

Tale fascia di rispetto ha lo scopo di conservare l'ambiente, migliorare la sicurezza idraulica, mantenere la vegetazione spontanea con il suo ruolo di consolidamento del terreno e lasciare aree di libero accesso per le operazioni di manutenzione idraulica e protezione civile.

Il sito non rientra in tale fascia di rispetto.

### **10.3 CONCLUSIONI**

Il sito non ricade in

- area a pericolosità geologica
- zona di attenzione geologica
- area a pericolosità idraulica
- area a rischio idraulico
- area a scolo meccanico
- zona di attenzione idraulica
- area a pericolosità da valanga

## **11 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)**

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ha lo scopo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti imposti dalla normativa.

Il Piano è predisposto in attivazione degli art. 9, 10, 11 e 13 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e degli art. 22 e 23 della L.R. 16 aprile 1965, e successive modifiche.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato in origine approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57, dell'11 novembre 2004.

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

L'aggiornamento del documento di Piano è stato indispensabile per allineare le future politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono emersi a livello europeo, nazionale e interregionale.

Nel PRTRA del 2004 era riportata la classificazione del territorio regionale in zone a diverso regime di qualità dell'aria, in seguito alla valutazione preliminare della qualità effettuata in ottemperanza ai dettami dell'abrogato D. Lgs. 351/99. La zonizzazione del territorio regionale era stata successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195 del 17/10/2006 (BUR n. 94 del 31/10/2006), poiché erano stati modificati i criteri di individuazione delle zone, con la messa a punto di una metodica basata sull'inventario delle emissioni. Infine la zonizzazione del territorio regionale è stata aggiornata nelle more del D.Lgs.155/2010, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23/10/2012 assimilata nell'ultimo aggiornamento del Piano.

Il Piano aggiornato è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016

Il comune di Spresiano rientra nella classe di Zonizzazione:

IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura

Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di interventi puntuali, ma direttive che i comuni e le province applicano attraverso i Tavoli Tecnici Zonali previsti dall'art. 7 della Normativa Generale di Piano.

Il progetto non prevede la realizzazione di nuovi punti di emissione convogliata o la modifica di quelli esistenti che richiedono la specifica approvazione da parte degli Enti pubblici.

Il transito dei mezzi sulla viabilità pubblica rientra nel contesto monitorato dalle varie centrali gestite dall'A.R.P.A.V. e di conseguenza sarà sottoposto alle prescrizioni e limitazioni imposte dai piani locali di prevenzione dell'inquinamento.

## 12 LA CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO

La Carta Archeologica del Veneto è il prodotto di una collaborazione tra la Regione Veneto, la Soprintendenza Archeologica per il Veneto e l'Università di Padova.

La Carta Archeologica è nata nella seconda metà degli anni ottanta per raggiungere una conoscenza ottimale del territorio che consentisse la comprensione:

- delle modalità delle scelte insediative avvenute nel passato,
- delle esigenze e delle potenzialità delle singole aree;
- impostare una corretta progettazione territoriale mirata:
- alla salvaguardia dei beni archeologici presenti sul territorio stesso,
- all'elaborazione di programmi di valorizzazione dei siti e dei beni archeologici.

Nella cartografia allegata sono individuati principalmente i punti di ritrovamento di oggetti, distinti in base alla quantità rinvenibile, i siti complessi e realmente ampi e le aree ad alta densità di rinvenimenti. I punti di ritrovamento archeologico sono descritti con simbologia a colori differenti in base alle epoche, e individuati con numeri progressivi che rinviano ad una scheda contenente informazioni in merito ai singoli ritrovamenti effettuati in un determinato luogo, sulla loro tipologia, sulla bibliografia disponibile ecc.

Il contesto territoriale, entro cui ricade il sito, è riportato nella cartografia relativa al Foglio 38 (Conegliano) – Libro I

La Carta Archeologica del Veneto indica i seguenti ritrovamenti più prossimi al sito:

- 159. ARCADE (TV) [II NO, m 61] – a 1,6 km

*“Pianura, conoide del Piave Necropoli, rinvenimento casuale, 1938. Materiale non rintracciato.*

*Un'area di sepoltura venne individuata nei fondi Breda. Fu recuperata una tomba in anfora segata e capovolta, con corredo composto da due vasi, con frammenti di ossa. Altri ossuari vennero alla luce nel terreno circostante, alla stessa profondità. Il materiale è ascrivibile al I sec. d.C.*

- 160. SPRESANO (TV) [II NO, m 56 ca] – a 1,56 km

*“Pianura, conoide del Piave. Materiale sporadico, modalità di rinvenimento e data non determinate. Disperso..*

*Generica notizia de rinvenimento di frammenti fittili romani presso casa Mestriner.*

*De Bon 1938b, p.27.*

- 161. SPRESANO (TV) -ò CALLE DI FERRO [II NO, m 54] – a 1,86 km

*“Pianura, conoide del Piave. Materiale sporadico, Identificazione. Calle di ferro, Spresiano.*

*In un pilastrino cilindrico di conglomerato locale chiamato dagli abitanti del luogo "Termen", "posto un tempo sul fianco sinistro di una piccola stradetta conducente al cimitero di Spresiano", sarebbe da riconoscere, secondo il De Bon, un cippo terminale romano. Se Bon 1938b, p. 28 e tav. VIII .*

Non sono indicati ritrovamenti in corrispondenza del sito.

### **13 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2007/2012**

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2007/2012 ha i seguenti contenuti e finalità:

- attuazione della pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali (adeguato, ove necessario, ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale);
- criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- schema di Statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
- indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;
- modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, loro durata, norme relative alla loro prima elezione e rinnovo;
- criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo regionale per la prevenzione ed i danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, previsto dall'art. 28 della L.R. 50/93;
- disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo;
- criteri per l'assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 dell'art. 15 della Legge 157/92.

Il Piano è stato approvato con Legge Regionale del 5 gennaio 2007 n. 1 ed ha validità quinquennale (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2012).

Con Legge Regionale del 14.02.2014, n. 1 la validità del Piano Faunistico venatorio regionale è stata rideterminata al 10.02.2016.

Il grafico allegato al Piano Faunistico Venatorio indica che l'area ricade entro l'Ambito Territoriale di Caccia TV 3.

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

L'area d'intervento non ricade entro: aree protette e foreste demaniali, valichi montani, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, centri privati e pubblici di riproduzione della fauna.

## 14 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali della Regione Veneto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3.

Il Piano comprende, ai sensi dell'art. 199 della parte IV del D.Lgs 152/2006 *“l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.”*

L'obiettivo del piano è:

- “a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;*
- b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;*
- c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero;*
- d. minimizzare il ricorso alla discarica;*
- e. definire i criteri di individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;*
- f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.”*

Con Delibera di Giunta Regionale n. 597 del 29 febbraio 2000 è stato adottato il *"Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi"* e approvato con con Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004.

Successivamente è stata avviata una nuova fase di rivisitazione complessiva della pianificazione in tema di rifiuti nella regione Veneto conclusa con la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 264 del 5 Marzo 2013 di adozione dei seguenti documenti:

- Documento di Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi(allegato A);

- Rapporto ambientale con la Valutazione di Incidenza Ambientale (allegato B);
- Rapporto ambientale - sintesi non tecnica (allegato C).

Il periodo di consultazione pubblica del Piano, ossia il periodo entro il quale qualsiasi Soggetto pubblico o privato interessato dagli effetti del piano, può presentare le proprie osservazioni all'Amministrazione regionale, si è concluso il 21 maggio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 22 marzo 2013 nel BUR n. 27).

Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 (pubblicata sul BUR N.55 dell'01/06/2015) *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 91).”*

La Normativa di Piano specifica all'articolo 13 *“Criteri di esclusione”* quanto segue:

*“1. È esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano.*

*2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie e demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.*

*3. Si definiscono aree con “raccomandazioni”, le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.”*

L'articolo 16, della Normativa di Piano, *“Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti”*, specifica quanto segue al comma 3:

*“3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati.”*

Tale comma è stato oggetto di chiarimenti da parte della Giunta Regionale che con comunicazione del 16.09.2015, prot. 37117, ha specificato:

*“... si precisa la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell’art. 16, al verificare di entrambe le condizioni, ovverossia, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da se, che l’esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta.”*

Per il caso in oggetto:

- si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua;
- non si ha un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati (l’impianto non tratta rifiuti pericolosi).

È effettuata, quindi, l’analisi dell’elaborato D del Piano e, in particolare, della parte che prende in considerazione la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

#### **14.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

L’elaborato D del Piano, illustrato nell’allegato A della dGRV 264/2013, premette come il *“D.Lgs 152/06, riprendendo la Direttiva 2008/98/CE, stabilisce tra le competenze delle Regioni la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero...”* Per tali motivazioni il Piano prevede successivamente la definizione *“i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”* seguendo le direttive riportate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), dal Piano di Tutela delle Acque (DCR 107 del 05 novembre 2009), dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed altra pianificazione di settore (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, Piano Regionale di Sviluppo Rurale, etc).

Da tali indicazioni nel piano si individuano le seguenti categorie:

- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l’installazione di nuovi impianti o discariche;
- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l’eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie

impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

I criteri sono suddivisi in due sezioni, illustrate di seguito.

#### **14.1.1 Descrizione dei criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento**

I vincoli che possono interessare le aree in oggetto possono derivare da diverse materie.

In particolare si individuano le seguenti tipologie di vincolo:

- vincolo paesaggistico;
- pericolosità idrogeologica;
- vincolo storico ed archeologico;
- vincolo ambientale;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- altri vincoli ed elementi da considerare.

Quindi per ogni settore il piano individua a seconda del vincolo presente le aree in cui è esclusa la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti e le aree in cui la realizzazione degli impianti è consentita sotto particolari raccomandazioni.

Segue l'analisi per il caso in oggetto.

##### **14.1.1.1 VINCOLO PAESAGGISTICO**

###### **14.1.1.1.1 Criteri di esclusione**

*“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:*

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;*
- le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;*
- i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40;*
- ghiacciai ed i circhi glaciali;*

- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

*I siti inseriti nella Lista UNESCO attualmente sono:*

- Venezia e Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco";
- L'Orto Botanico di Padova;
- La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto;
- La città di Verona;
- Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti "Core area";
- I siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.

*Riguardo al sito "Venezia e Laguna", vista l'estensione dell'area che comprende l'insediamento urbano/centro storico e il complesso rurale circostante, interessa 9 comuni delle province di Padova e Venezia, la non idoneità è limitata all'area compresa nel perimetro definito "sito Unesco".*

*Sulla scorta di quanto stabilito dalla Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8B.6 del 26.06.2009, al fine di mantenere il requisito di "integrità" e i "Requisiti di gestione e protezione", sono individuate aree non idonee l'ambito definito "Core area" delle Dolomiti Unesco."*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### 14.1.1.1.2 Raccomandazioni

*"La provincia, per le zone umide (incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448) può ai sensi dell'art. 33 del PTRC adottato<sup>15</sup>, imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche.*

*Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico, D.Lgs 42/2004, l'eventuale classificazione di porzioni di territorio, comprese all'interno di aree diverse da quelle citate al paragrafo precedente, potrà avvenire sulla base del grado di tutela paesaggistica, storico-architettonica ed ecologica nonché delle azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opera.*

*Per ogni tipologia impiantistica, l'inidoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione, di gestione e di dismissione, nonché i vincoli sull'uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura dell'impianto.*

*Infine sulla base della definizione di Paesaggio (L. 9/01/2006 n. 14) rientrano tra le aree soggette a tutela – perché previste dagli strumenti di pianificazione, quali PTRC, PTCP, PAT Piani d'Area e piani paesaggistici -:*

- le zone ricomprese all'interno di coni visuali interessati da beni che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario;*
- ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistico-culturali, connesse ai valori paesaggisticoambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio.”*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### **14.1.1.2 PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA**

##### **14.1.1.2.1 Criteri di esclusione**

“Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

*Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino valgono i criteri di esclusione previsti dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità.*

*Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio, nelle aree interarginali nonché nelle aree classificate a pericolosità geologica o idraulica molto elevata P4 e elevata P3.*

Aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione.

*Nelle rimanenti porzioni di territorio è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:*

- aree classificate dalle Province come "molto instabili" ai sensi dell'art. 7 del PTRC vigente;

- aree coperte da boschi di protezione, cos?come definiti nell'art. 16 della LR 52/78.

Sono definite "molto instabili" le aree a rischio di frana classificate R4 (rischio molto elevato) e R3 (rischio elevato), come individuate nei relativi "Piani stralcio di assetto idrogeologico".

I boschi di protezione, individuati dalla L.R. 52/78 (Legge Forestale), devono essere tutelati perché hanno la funzione di difesa degli abitati, di strade o di altre opere di pubblico interesse dai pericoli di valanghe, frane o caduta di massi."

Il sito non ricade entro tali aree.

#### 14.1.1.2.2 Raccomandazioni

"Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI), approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino, non soggette ad esclusione dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere della Direzione Difesa del Suolo Regionale

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non ricomprese nelle aree di esclusione, le Province valutano, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche.

Aree instabili

Per le "aree instabili" le Province, nei Piani Territoriali Provinciali, "definiscono le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse".

Per l'attuazione di quanto previsto dal PTRC vigente all'art. 7 le Province, nel definire le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse nelle "aree instabili", devono

*considerare che tutti gli impianti di recupero o smaltimento rifiuti, costituiscono di fatto un mutamento permanente di destinazione d'uso del suolo.*

*Quindi, nel caso in cui, in sede di valutazione del progetto emerga che le condizioni di stabilità del sito oggetto dell'intervento possano essere influenzate negativamente dalla presenza di elementi morfologici che classificano "l'area instabile", dovrà essere effettuato, ad integrazione del progetto, un accurato studio geologico/geomorfologico che accerti la stabilità dell'area.*

#### Aree boscate

*Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche va valutata nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 15 della stessa legge.*

#### Aree esondabili (cfr. PTRC vigente Tavola 1, art. 10 NtA)

*All'interno delle aree definite esondabili (tavola 1 del PTRC) le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche; l'eventuale individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche, tiene conto del parere dei Consorzi di Bonifica e, ove necessario, del Magistrato alla acque di Venezia o del Magistrato per il Po.*

#### Altre aree

*Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera o fluviale, per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.*

*Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi deve garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo."*

Il sito non ricade entro tali aree.

### **14.1.1.3 VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO**

#### **14.1.1.3.1 Criteri di esclusione**

*“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:*

- siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, (D.Lgs. 42/2004);*
- centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC vigente);*
- ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete.”*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### **14.1.1.3.2 Raccomandazioni**

*“Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)*

*L’idoneità delle aree incluse nel documento "Le zone archeologiche del Veneto" Art. 27 del PTRC, elenco e delimitazione, va valutata sentiti gli organi dell’Amministrazione periferica del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.*

*Per quanto riguarda le seguenti aree:*

- Agro-centuriato (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 28 NtA);*
- Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC vigente Tavola 4, art. 30 NtA);*
- Ambiti per l’istituzione del Parco dell’antica strada d’Alemagna, Greola e Cavallera (cfr. PTRC vigente Tavole 4, 5 e 9, art. 30 NtA);*
- Altre categorie di beni storico-culturali (cfr. PTRC approvato, art. 26 Nta) Ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete.*

*Si fa riferimento alle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, demandando a Province e Comuni l’individuazione di norme per la localizzazione e organizzazione degli insediamenti, per la salvaguardia, per gli utilizzi compatibili con le esigenze di tutela e il riuso corretto e compatibile con le caratteristiche del bene, per il ripristino delle parti degradate.*

*Per gli "Ambiti per l’istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale" (cfr. PTRC approvato Tavole 4, 5 e 9, art. 27 NtA), con riferimento alle*

*norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”*

Il sito ricade entro l'agro centuriato come da Tavola 2.4: “CARTA DELLE FRAGILITÀ – Carta delle aree a rischio archeologico” del PTCP di Treviso. Il sito rientra, tuttavia, entro un contesto estrattivo attivo la cui l'intervento umano ha modificato irreversibilmente la morfologia originaria. La valenza storica ed archeologica dell'area è già andata irrimediabilmente perduta.

#### **14.1.1.4 VINCOLO AMBIENTALE**

##### **14.1.1.4.1 Criteria di esclusione**

*“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:*

- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*
- rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE);*
- aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91;*
- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica;*
- geositi (L. 394/1991 e D.Lgs 42/2004).*

*Nel primo caso ricadono le zone di Valle Averso, Vincheto Cellarda, Palude di Busatello, Palude del Brusà – Le Vallette. Tali aree ricadono per gran parte anche nei siti Rete Natura 2000 che conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS), tutelati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.*

*Nel territorio regionale sono presenti: il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Parco Regionale della Lessinia, Parco Regionale del Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo, Parco Regionale del Delta del Po. All'interno di questi sono considerate aree non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti quei territori classificati come “Zone di riserva naturale” (Integrale, Generale, Orientata e Speciale) dei Piani Ambientali previsti ai sensi dall'art. 11 della L.R. 40/1984.*

*È altresì esclusa la realizzazione di impianti nelle riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91, inserite nell'elenco ufficiale dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché i corridoi ecologici e le cavità naturali individuate da Province e Comuni nei rispettivi strumenti di pianificazione (Artt. 25 e 26 del PTRC adottato - DGR n. 372 del 17 febbraio 2009).*

*Infine vengono ricompresi nelle aree naturali non idonee alla realizzazione di impianti i "geositi", definiti come "località area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione e tutela". Si tratta di zone o località di interesse geologico, di rilevante valore naturalistico, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 394/1991 e D.Lgs 42/2004.*

*La maggior parte delle aree sopra illustrate rispetto al PTRC vigente è presente nelle seguenti tavole:*

- ambiti naturalistici (cfr. PTRC vigente Tavole 2 e 10, art. 19 NtA);*
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448;*
- zone umide (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 21 NtA);*
- riserve integrali dello stato (L 431/85 e s.m.i., cfr. PTRC vigente Tavola 10)."*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### *14.1.1.4.2 Raccomandazioni*

*"Con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC vigente, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, per:*

- gli Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (cfr. PTRC vigente Tavole n. 5 e 9, art. 33 NtA);*
- le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (cfr. PTRC vigente Tavole 5 e 9, art. 34 NtA);*
- le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali (cfr. PTRC vigente Tavole 5 e 9, art. 35 NtA).*

*La situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.*

*Aree litoranee con tendenza all'arretramento*

*In corrispondenza delle linee di costa con tendenza all'arretramento le Province dovranno definire una fascia di inidoneità la cui profondità, misurata a partire dalla linea di battigia, dovrà essere fissata anche in relazione al tasso locale di erosione.*

*Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali (Unità di Progetto "Genio Civile" di Venezia e Direzione Distretto bacino idrografico delta Po Adige Canal Bianco).*

*La larghezza della fascia potrà variare in dipendenza della tipologia di impianto. Maggiore protezione dovrà essere prevista per gli impianti di scarica. (cfr. PTRC vigente Tavole 1 e 10, art. 11 NtA)*

#### *Aree litoranee soggette a subsidenza*

*Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare l'inidoneità delle aree litoranee in cui il fenomeno della subsidenza si manifesta in modo significativo. Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali (Unità di Progetto "Genio Civile" di Venezia e Direzione Distretto bacino idrografico delta Po Adige Canal Bianco) (cfr. PTRC vigente Tavole 1 e 10, art 11 e art. 22 PTRC adottato)."*

Il sito non ricade entro tali aree.

### **14.1.1.5     PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

#### **14.1.1.5.1    Criteri di esclusione**

##### *"Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*

*Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano.*

*La normativa definisce zona di tutela assoluta l'area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un'estensione di almeno 10m ed essere adibita esclusivamente a opera di captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona di rispetto e la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.*

*Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.*

*Inoltre la normativa nazionale ed in particolare l'art 16 del PTA, intitolato "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli", stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività:*

*- [...]*

*- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;*

*- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso".*

*Al fine di preservare il patrimonio idrico e compito inoltre della Regione individuare le zone di protezione ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica."*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### 14.1.1.5.2 Raccomandazioni

*"Oltre agli espressi criteri di esclusione specificati al punto precedente, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nella valutazione dei loro possibili impatti è necessario considerare la presenza di aree da salvaguardare, dal punto di vista delle risorse idriche, quali quelle individuate dal Piano di tutela delle Acque approvato (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009) e dai Piani di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, adottati dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (Delibera n. 1 del 24/2/2010). Trattasi delle seguenti aree o tipologie di acque:*

*1. acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;*

*2. aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti;*

3. *acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile;*
4. *aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;*
5. *aree sensibili;*
6. *zone di alta pianura vulnerabili da nitrati, che per loro natura, con particolare riferimento al substrato geologico, si possono considerare vulnerabili anche ad altre tipologie di inquinanti;*
7. *acque destinate alla vita dei pesci;*
8. *acque destinate alla vita dei molluschi.*

*Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile*

*L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile e di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che vi ha provveduto con la D.G.R. n. 211 del 12/02/2008 altresì riportate nel Piano di tutela delle Acque."*

Il sito non ricade entro tale area.

*"Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti*

*Il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000, ha identificato sul territorio della Regione del Veneto le zone dove esiste un'elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile. Queste zone sono state denominate "Aree di produzione diffusa di importanza regionale"."*

Il sito non ricade entro tale area.

*"Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile*

*Nelle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela delle Acque sono identificati i Comuni nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate."*

Il comune dove ricade il sito non rientra fra le tabelle citate.

*"Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*

*Delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto si è già parlato nei criteri di esclusione, il PTA inoltre individua le zone di protezione definite quali aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura.”*

Il comma 6 dell'art. 15 delle NTA del P.T.A. cita: *“Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”.*

Come citato al punto precedente il comune dove ricade il sito non rientra fra le tabelle citate.

#### “Aree sensibili

*Come stabilito dall'art. 91 e dall'allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi specifici; acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/l; aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.*

*Le aree sensibili del Veneto sono individuate all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo di cui agli artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.”*

Il sito non rientra in area sensibile, come definita dal P.T.A.

#### “Zone vulnerabili

*L'allegato 7 del D.Lgs 152/2006 definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l'individuazione.*

*Questa avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione, fra i quali i principali sono:*

- la vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);*
- la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica);*
- le condizioni climatiche e idrologiche;*
- il tipo di ordinamento colturale e le pratiche agronomiche.*

*Il Piano di Tutela delle Acque, all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, individua varie tipologie di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in recepimento della "direttiva nitrati" (91/676/CEE) e della normativa nazionale. Tra queste, le zone che maggiormente si considerano potenzialmente interessate dall'impatto della realizzazione di impianti di gestione di rifiuti, nonché vulnerabili, oltre che ai nitrati, anche nei confronti di sostanze che possono essere scaricate da questi, sono le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (Art. 13, comma 1, lett. c, DCR 107/2009)*

*Va altresì evidenziato che il Piano di Tutela delle Acque individua le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari come coincidenti con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (art. 14 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque)."*

*Il sito ricade, come riportato nella Tav. 20 del P.T.A., in "zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)."*

Il progetto attua le prescrizioni del P.T.A. al fine di garantire la salvaguardia delle acque sotterranee.

#### *"Acque destinate alla vita dei pesci"*

*Le acque destinate alla vita dei pesci comprendono una serie di corsi d'acqua o tratti di corso d'acqua, considerati di particolare pregio per la vita di salmonidi o ciprinidi a seconda dei casi.*

*La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:*

- DGR n. 3062 del 5 luglio 1994 (Prima designazione delle acque);*

- DGR n. 1270 dell'8 aprile 1997 (Provincia di Padova: classificazione delle acque).
- DGR n. 2894 del 5 agosto 1997 (Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza: Classificazione delle acque).

*I tratti di corso d'acqua designati e classificati per la vita dei pesci sono indicati anche nella DGR 234 del 10/2/2009.”*

Il progetto non prevede scarichi diretti su corsi d'acqua segnalati nell'allegato A alla DGR n. 234 del 10 febbraio 2009.

#### “Acque destinate alla vita dei molluschi

*Le acque destinate alla molluschicoltura e i molluschi stessi, sono tutelati sia dal punto di vista ambientale che sanitario.*

*La Regione Veneto con D.G.R. n. 4971 del 28/08/1992 e n. 5335 del 23/11/1993, ha effettuato una prima designazione delle acque destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi, per quanto riguarda la tutela sanitaria, competenza dell'Unita di Progetto Regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, sono state classificate le zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto e sono stati istituiti gli ambiti di monitoraggio per la sorveglianza igienico sanitaria di tali organismi con DGR 2728/1998, DGR 3366/2004 e DGR 2432/2006.*

*Infine con DGR 234 del 10/2/2009 che definisce l'“Elenco delle aree protette della regione Veneto” sono rappresentati gli allevamenti di mitili a mare e le zone di stabulazione.*

*Per tutte le aree precedentemente descritte le Province possono imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche.”*

Il sito non ricade entro tale area.

### **14.1.1.6 TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ**

#### **14.1.1.6.1 Criteria di esclusione**

*“Non e consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni*

*DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.*

*La verifica dell'effettivo utilizzo dei terreni, deve riferirsi alle informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale previsto dall'Anagrafe del Settore Primario (L.R. n. 40/2003 e DGR n. 3758/2004), nonché dalle informazioni fornite dagli Enti di Controllo accreditati presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La non idoneità dell'area permane anche per i 5 anni successivi alla variazione colturale, come previsto dalle annotazioni del Fascicolo Aziendale.*

*Tali prescrizioni rivestono particolare importanza per l'autorizzazione alla realizzazione di discariche ed impianti di compostaggio (art. 21, comma 3, L.R. 3/2000)."*

Nel contesto rientrano i seguenti principali consorzi di tutela de prodotti tipici:

- Radicchio Treviso Castelfranco precoce I.G.P.
- Radicchio Treviso Castelfranco tardivo I.G.P.
- Formaggio Asiago D.O.P.
- Formaggio Montasio D.O.P.
- Formaggio Taleggio D.O.P.
- Casatella Trevigiana D.O.P.
- Formaggio Grana Padano D.O.P.

e fra i vini:

- Prosecco D.O.C.
- Piave D.O.C.
- Delle Venezie I.G.T.
- Marca Trevigiana I.G.T.

La loro diffusione è comunque su ampia scala.

Il progetto non prevede interventi su nuove aree esterne al contesto estrattivo e presso il sito non è svolta l'attività di produzione di prodotti tipici.

#### *14.1.1.6.2 Raccomandazioni*

*"Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato dalla Regione con DGR n. 372 del 17/02/2009, individua aree agricole che richiedono un elevato grado di tutela per il*

*particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale (art. 12, c. 7, D.Lgs n. 387/2003), oppure perché caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.*

*Tali aree vengono definite: "aree ad elevata utilizzazione agricola" e "aree agropolitane in pianura" (tav. 01a).*

*Si rileva che l'individuazione cartografica di tali aree ha efficacia sino a nuova delimitazione effettuata dai Comuni con la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)."*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### **14.1.1.7 ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE**

##### **14.1.1.7.1 Legge Regionale 61/1985 - Legge Regionale 11/2004**

###### **14.1.1.7.1.1 Raccomandazioni**

*"Il PTRC vigente all'art. 41 prevede che "È ammesso, salvo specifiche prescrizioni riduttive contenute negli strumenti urbanistici comunali, specie per i centri storici e le aree caratterizzate da connotazioni ambientali, l'insediamento di attività produttive nelle zone residenziali esistenti o di progetto a condizione che:*

- il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq. con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq./mq;*
- le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno;*
- le attività non rientrino nell'elenco di cui al D.M. del 05.09.1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti." Materia di particolare rilevanza riveste proprio la classificazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione dei PAT, in particolare per quanto riguarda la localizzazione delle industrie insalubri, norme che vanno applicate ai casi specifici."*

*Pertanto le aree omogenee di tipo A, B e C sono da ritenersi orientativamente non idonee, e in tali aree è escluso l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.*

*Sono altresì da ritenersi non idonee: le aree individuate dagli strumenti urbanistici previsti dalla Legge regionale 11/2004, gli ambiti individuati come contesti figurativi di emergenze architettoniche e del paesaggio.*

*È inoltre da valutare l'opportunità di individuare come non idonee le sottozone agricole caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata, di pregio paesaggistico e ambientale per alcune tipologie impiantistiche.*

*I Comuni, nella redazione dei PAT tengono conto in particolare di quanto individuato da parte delle Province riguardo a:*

- aree non idonee*
- impianti individuati*

*al fine di non aggravare, sotto l'aspetto paesaggistico ambientale la situazione esistente.*

*Nella localizzazione e nel contesto urbanistico saranno infine da esaminare le fasce di rispetto da infrastrutture e servizi ai sensi della normativa vigente, considerato che la funzione di queste aree è di tutela, di sicurezza e di salvaguardia, nonché per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture in oggetto (strade, ferrovie, etc.).*

*Le fasce di rispetto possono essere valutate esclusivamente a livello di dettaglio, in quanto gli strumenti urbanistici locali (provinciali e comunali) possono prevedere vincoli diversi.*

*Non ultimo l'art. 196 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 fornisce come indicazione alle regioni di privilegiare "la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime".*

Il sito non ricade, ai sensi della pianificazione comunale, in zona omogenea A, B o C. Le indicazioni urbanistiche per il sito in oggetto sono analizzate nella sezioni dedicate al P.A.T. ed al P.I.

#### 14.1.1.7.2 Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici

##### 14.1.1.7.2.1 Criteri di esclusione

*"L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione, già la L.R. 3/2000 definisce all'art. 32 opportune distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il D.Lgs. 36/2003 per l'ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi indica*

*espressamente che vanno effettuate tra le altre, verifiche per le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla distanza dai centri abitati. In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).*

*Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:*

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;*
- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).*

*Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.*

*In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:*

| <b>Tipologia impiantistica di recupero</b>                             | <b>Distanza di sicurezza</b> |
|--|------------------------------|
| <i>Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche</i> | <i>250 m</i>                 |
| <i>Impianti di produzione CDR</i>                                      | <i>100 m</i>                 |
| <i>Impianti di selezione e recupero</i>                                | <i>100 m</i>                 |

| <b>Tipologia impiantistica di smaltimento</b>  | <b>Distanza di sicurezza</b> |
|--|------------------------------|
| <i>Discariche di rifiuti inerti</i>  | <i>200 m</i>                 |
| <i>Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) <sup>(16)</sup></i> | <i>150 m</i>                 |
| <i>Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili) <sup>17</sup></i>                         | <i>500 m</i>                 |
| <i>Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta</i>          | <i>250 m</i>                 |
| <i>Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi</i>         | <i>250 m</i>                 |
| <i>Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010</i>               | <i>250 m</i>                 |
| <i>Discariche di rifiuti pericolosi</i>  | <i>250 m</i>                 |

|   |              |
|---|--------------|
| <i>Impianti di incenerimento</i>                        | <i>150 m</i> |
| <i>Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico</i> | <i>150 m</i> |

Per il caso in oggetto il vincolo è relativo agli impianti di selezione e recupero.

La distanza di sicurezza corrisponde a 100 m.

La distanza minima fra l'area dove è svolta effettivamente l'attività e la prima abitazione stabilmente occupata è di 190 m, posta a Nord Est.

#### **14.1.1.7.3 Accessibilità dell'area**

##### **14.1.1.7.3.1 Raccomandazioni**

*“In relazione alle attività di cantiere e al conferimento dei rifiuti, assume importanza la valutazione dell'accessibilità del sito (evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani), delle infrastrutture esistenti in ordine alle loro dimensioni e capacità, della possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di localizzazione puntuale si consigliano pertanto studi sulla viabilità locale e le possibilità di accesso ai siti adottando le misure più opportune per minimizzare e limitare i disagi, in proporzione alle dimensioni e all'impatto dell'impianto.*

*È necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per consentire l'accesso al personale ed a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita dell'impianto (anche in fase di emergenza).*

*Diversamente, qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente specializzate (aree industriali) e dotate di tutte le infrastrutture necessarie, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, è opportuno valutare - per tutte le tipologie impiantistiche - l'eventuale non idoneità di un'area, considerando:*

- *il tipo di viabilità che rende possibile l'accesso all'area:*
  - *accessibilità dai caselli autostradali ed alle ferrovie,*
  - *accessibilità da infrastrutture di collegamento senza attraversamento di centri abitati,*
  - *accessibilità da infrastrutture di collegamento primario con attraversamento di centri abitati,*
  - *accessibilità da infrastrutture di collegamento secondario con attraversamento di centri abitati,*

- *accessibilità da viabilità minore;*
- *la vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e le destinazioni d'uso attuali e previste;*
- *gli eventuali effetti del traffico veicolare in ingresso ed uscita dall'impianto.*

*Nel caso non esistano infrastrutture viarie tali da garantire l'accessibilità all'area, l'eventuale giudizio di non idoneità di un'area dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione della nuova viabilità ed al suo esercizio in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato."*

Il sito è raggiungibile tramite arterie stradali transitabili da mezzi pesanti. Il sito è raggiungibile da percorsi diversi tutte le direzioni.

#### 14.1.1.7.4 Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare

##### 14.1.1.7.4.1 Raccomandazioni

*"Per tutte le tipologie impiantistiche, in relazione alle attività previste ed in considerazione dei seguenti effetti ambientali:*

- *generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe;*
- *aumento del traffico sulla rete stradale interessata;*
- *contaminazione di risorse idriche sotterranee;*
- *contaminazione di risorse idriche superficiali;*
- *aumento del grado di disturbo arrecato dall'inquinamento acustico;*
- *danni a strutture o disagi alla popolazione o all'ambiente determinati da vibrazioni;*
- *disturbo dovuto alla diffusione di odori;*
- *incremento dell'inquinamento atmosferico;*
- *accumulo di sostanze tossiche nella catena alimentare;*
- *dispersione materiali leggeri attorno al sito;*
- *danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali;*
- *concentrazione di animali molesti nell'area dell'impianto;*
- *alterazione del paesaggio (visibilità);*
- *eliminazione o alterazione di ecosistemi.*

*Le Province potranno individuare aree, anche non comprese tra quelle tutelate o normate dal PTRC, che presentino elementi di interesse naturalistico o tali da farle rientrare tra quelle individuate dal D.Lgs. 228/2001, quali:*

- *presenza di specie rare da tutelare;*
- *presenza di endemismi;*
- *presenza di ecosistemi rari, integri o complessi;*
- *presenza di avifauna nidificante o di passo;*
- *pregio estetico;*
- *potenzialità di recupero come area di pregio;*
- *fruibilità dell'area;*
- *aree con specifico interesse agrituristico;*

*da tutelare e da indicare come non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero.*

*Il giudizio di non idoneità potrà essere dato anche considerando effetti negativi secondari, come ad esempio la realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di adeguamento necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto."*

Il presente studio prende in considerazione gli aspetti citati.

#### **14.1.1.7.5 Siti soggetti ad erosione**

##### **14.1.1.7.5.1 Raccomandazioni**

*"Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.*

*Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo.*

*Inoltre il Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009) individua negli Indirizzi di Piano alla Fig. 24 i territori comunali soggetti ad erosività dei terreni legati all'intensità delle precipitazioni, da tenere in considerazione in relazione alla valutazione del progetto perché*

*si tratta di aree in cui questo fenomeno può generare conseguenze gravi alla stabilità di suoli e pendii.”*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### 14.1.1.7.6 Siti soggetti a rischio di incendi boschivi

##### 14.1.1.7.6.1 Raccomandazioni

*“Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi.*

*Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime.”*

Il sito non ricade entro tali aree.

#### 14.1.1.7.7 Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980

##### 14.1.1.7.7.1 Criteri di esclusione

*“All'interno delle zone previste dall'art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere.*

*All'interno di tali zone le Province, sulla base del censimento del catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, individuano e delimitano le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. Tali zone sono dichiarate inidonee per qualunque tipologia di impianto.”*

Il sito non ricade entro tali aree.

##### 14.1.1.7.7.2 Raccomandazioni

*“Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente capoverso va comunque verificata la presenza di criteri progettuali, costruttivi e gestionali tali da minimizzare il suddetto rischio.”*

Il progetto, considerata la sua ubicazione, non può influire sulle caratteristiche dell'aspetto ambientale citato.

#### **14.1.2 Localizzazione per particolari categorie di impianti**

Oltre all'individuazione dei vincoli demandata alle province, il Piano individua altri criteri di esclusione o raccomandazione a seconda della tipologia di impianto.

Le tipologie di impianto considerate sono:

- Impianti di trattamento termico
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Impianti per la gestione dei veicoli fuori uso

L'impianto in oggetto non rientra fra le tipologie elencate.

#### **14.2 CONCLUSIONI**

L'analisi ha dimostrato che il sito, dove è individuato il progetto, non ricade in aree non idonee a priori alla sua realizzazione.

## 15 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e sono stati approfonditi dal D.P.C.M. 14/11/97 "*valore limite di emissione, valore limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità*".:

- Valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- Valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti e differenziali. I primi sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e i secondi con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce, all'art. 6, fra le competenze dei comuni: "*a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);*"

Il Comune di Spresiano è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Il Piano colloca il sito in oggetto completamente nella classe III "Aree di tipo misto"




Figura 1: Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica con ubicato il sito d'intervento

Per la classe citate valgono i seguenti limiti di immissione ed emissione:

| Classe     | Area   | Limiti assoluti |                | Limiti differenziali |                |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
|            |  | diurni dB(A)    | notturni dB(A) | diurni dB(A)         | notturni dB(A) |
| I          | Aree particolarmente protette                      | 50              | 40             | 5                    | 3              |
| II         | Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale | 55              | 45             | 5                    | 3              |
| <b>III</b> | <b>Aree di tipo misto</b>                          | <b>60</b>       | <b>50</b>      | <b>5</b>             | <b>3</b>       |
| IV         | Aree di intensa attività umana                     | 65              | 55             | 5                    | 3              |
| V          | Aree prevalentemente industriali                   | 70              | 60             | 5                    | 3              |
| VI         | Aree esclusivamente industriali                    | 70              | 70             | -                    | -              |

Tab. 2 – Valori limite di immissione acustica (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97)

| Classe     | Area   | Limiti assoluti |                |
|------------|--|-----------------|----------------|
|            |  | diurni dB(A)    | notturni dB(A) |
| I          | Aree particolarmente protette                      | 45              | 35             |
| II         | Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale | 50              | 40             |
| <b>III</b> | <b>Aree di tipo misto</b>                          | <b>55</b>       | <b>45</b>      |
| IV         | Aree di intensa attività umana                     | 60              | 50             |
| V          | Aree prevalentemente industriali                   | 65              | 55             |
| VI         | Aree esclusivamente industriali                    | 65              | 65             |

Tab. 3 – Valori limite di emissione (DPCM 14.11.97)

L'attività nel sito deve attenersi ai limiti citati come dimostrato, eventualmente, da apposite rilevazioni.

## **16 LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3: “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**

La Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3: “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” detta le norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta.

Di seguito è eseguita la verifica dell’idoneità dell’impianto rispetto ai criteri citati nella norma.

L’articolo 21 della L.R. “*requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti*” cita:

*2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.*

*3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:*

*a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*

Il P.R.G. del Comune di Spresiano riporta la seguente destinazione del sito:

◇ ZTO E1 Zone agricole

◇ Zona soggetta a piano di recupero ambientale (A)

L’impianto è ubicato all’interno di una cava attiva, una volta esaurita la cava è attuato il piano di recupero ambientale, l’impianto di recupero rifiuti verrà smantellato.

## 17 ALTRI VINCOLI

L'area d'intervento non è attraversata da reti o impianti tecnologici.

Non sono stati individuati altri vincoli per il sito in oggetto.

## 18 CONCLUSIONI

L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che l'area d'intervento non ricade nelle seguenti zone:

- ◇ aree di tutela paesaggistica;
- ◇ parchi o riserve naturali;
- ◇ Siti di Importanza Comunitaria;
- ◇ Zone di Protezione Speciale;
- ◇ zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- ◇ area tributaria della laguna di Venezia;
- ◇ area sensibile dai punti di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee;
- ◇ area di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici;
- ◇ area a pericolosità geologica
- ◇ zona di attenzione geologica
- ◇ area a pericolosità idraulica
- ◇ area a rischio idraulico;
- ◇ zona di attenzione idraulica
- ◇ area a pericolosità da valanga
- ◇ area a scolo meccanico;
- ◇ aree nucleo della rete ecologica (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi).